



# COMUNE DI POLICORO

## **Regolamento sull'Imposta di soggiorno**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 11/11/2025.**

# INDICE

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

**Art. 2 – Presupposto dell'imposta**

**Art. 3 – Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

**Art. 4 – Misura dell'imposta**

**Art. 5 – Esenzioni**

**Art. 6 – Dichiarazioni**

**Art. 7 – Versamento dell'imposta**

**Art. 8 – Attività di controllo**

**Art. 9 – Sanzioni**

**Art. 10 – Riscossione coattiva**

**Art. 11 – Compensazioni e Rimborsi**

**Art. 12 - Contenzioso**

**Art. 13 – Pubblicità**

**Art. 14 – Norme di rinvio**

**Art. 15 – Norme finali e transitorie**

## **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 117, comma 6, della Costituzione e dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Policoro, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, incluso il finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

## **Art. 2 Presupposto dell'imposta**

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 23 del 14/03/2011, il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive, così come definite dalla L.R. 4/6/2008, n. 6 (Pubblicata nel BUR della Regione Basilicata n. 24 del 16/06/2008), ubicate nel territorio comunale:

### **Strutture ricettive alberghiere:**

alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere.

### **Strutture ricettive extra-alberghiere:**

case per ferie, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, ostelli per la gioventù, rifugi escursionistici, affittacamere, affittacamere in esercizi di ristorazione, case e appartamenti per vacanze, attività ricettive di turismo rurale, attività ricettive di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, attività ricettive di bed & breakfast.

**Strutture ricettive all'aperto:** villaggi camping, campeggi e aree attrezzate di sosta temporanea.

**Altre strutture ricettive:** residenze d'epoca e strutture ad ospitalità diffusa.

## **Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. Sono Soggetti passivi coloro che, non residenti nel comune di Policoro, alloggiano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2;
2. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo o dai soggetti che incassano o che intervengono per suo conto nel pagamento, entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.
3. L'imposta è corrisposta dal soggetto passivo o dai soggetti che incassano o che intervengono per suo conto nel pagamento direttamente ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo regolati dal D.L. n.50/2017, i quali, in forza di legge, provvedono ad informare i soggetti passivi, all'incasso dell'imposta e al suo riversamento al Comune nei termini e secondo le regole stabilite dal legislatore e dal presente Regolamento, nonché all'identificazione e segnalazione dei soggetti passivi che si rifiutano di versare l'imposta di soggiorno;

4. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n.34/2020 convertito con L.n.77/2020, i gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di immobili ad uso abitativi regolati dal D.L. n.50/2017, assumono il ruolo e le funzioni del responsabile d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
5. Si precisa che per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione mobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono unità immobiliari da locare. Si intendono per locazioni brevi ai fini del presente regolamento quelle aventi ad oggetto esclusivamente la messa a disposizione dell'immobile residenziale e quelle che, unitamente a questa, abbiano ad oggetto anche eventualmente, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali all'inizio e fine del soggiorno, la fornitura di utenze (acqua, luce, gas, telefono), wi-fi, tv, aria condizionata. Restano escluse dalla disciplina delle locazioni brevi quelle aventi ad oggetto la fornitura di servizi non strettamente connesse con la finalità residenziale dell'immobile quali, a titolo meramente esemplificativo, la fornitura o somministrazione di colazione o pasti, la messa a disposizione di auto o di guide turistiche o interpreti, le quali restano assoggettate alle autorizzazioni previste dalla legge in materia di turismo e strutture ricettive.

#### **Art. 4 Misure dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è differenziata, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, e comunque entro 5,00 euro per pernottamento, in relazione alle tipologie delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle stesse e del conseguente prezzo del pernottamento.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura stabilita dalla legge. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata ai primi 7 (sette) pernottamenti consecutivi per ogni soggiorno effettuato nelle strutture ricettive presenti sul territorio;
4. Alle strutture di cui all'art. 2 si applica la riduzione d'imposta del 30% per i pernottamenti nei mesi diversi dall'alta stagione. A tal fine si considera alta stagione il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre;

#### **Art. 5 Esenzioni e Agevolazioni**

Sono esenti dall'imposta:

- a) Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Policoro;

- b) I pernottamenti dei minori entro il dodicesimo anno di età;
- c) I pernottamenti dei disabili regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di disabilità e beneficiari dell'indennità di accompagnamento e un accompagnatore;
- d) I pernottamenti dei disabili (in possesso di handicap grave – legge 104/92) e degli invalidi civili con invalidità non inferiore all'80%;
- e) I familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio comunale;
- f) I proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni nei periodi di loro proprietà;
- g) I pernottamenti che, a qualunque titolo, avvengono gratuitamente nella struttura ricettiva;
- h) I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale o per emergenze ambientali; gli artisti e i loro accompagnatori in occasione di manifestazioni culturali organizzate dall'amministrazione;
- i) autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno 50 partecipanti. L'esenzione si applica ad ogni autista di pullman e per accompagnatore turistico ogni cinquanta partecipanti;
- j) I giovani fino a 30 anni che pernottano negli Ostelli per la Gioventù, gestiti da soggetti pubblici o da associazioni di promozione sociale (APS) di cui all'art. 35 del D. Lgs. 3 luglio 2017 (Codice del terzo settore);
- k) I soggetti che soggiornano nella struttura ricettiva il cui costo del soggiorno è a diretto e totale carico del Comune di Policoro;
- l) gli appartenenti alla polizia di Stato e alle altre forze armate, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.

L'applicazione dell'esenzione di cui ai precedenti punti c) d) ed e), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.i.m..

## **Art. 6 Dichiarazioni**

1. Entro il giorno 16 di ciascun mese successivo a quello di riferimento, il gestore della struttura ricettiva trasmette al Comune di Policoro – Ufficio Tributi - la dichiarazione mensile, riferita al mese precedente, nella quale sono indicati il numero dei soggiornanti, il numero dei pernottamenti e, rispetto a quest'ultimi, il numero di quelli esenti e di quello agevolati che hanno avuto luogo presso la propria struttura.

2. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente in via telematica avvalendosi della modulistica e del software disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Policoro.
3. Il gestore della struttura ricettiva è obbligato a trasmettere la dichiarazione anche se negativa, indicando il numero zero qualora non si siano verificati pernottamenti.
4. Sono esentati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, nel caso in cui presso la relativa struttura non abbia soggiornato nessun ospite, i proprietari delle case e appartamenti locati per ferie e vacanze.

### **Art. 7 Versamento dell'imposta**

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare l'utente dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Policoro nella misura corrispondente alla classificazione della struttura, delle esenzioni e riduzioni, anche mediante affissione in appositi spazi di cartelli informativi.
2. Il soggetto passivo corrisponde l'imposta, nella misura dovuta, al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta dal soggetto passivo, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute a titolo di imposta in relazione ai pernottamenti che hanno avuto luogo in ciascun mese, entro il sedicesimo giorno del mese successivo. Se il termine scade il sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Per i soli mesi di luglio ed agosto di ogni anno il versamento della suddetta imposta dovrà essere effettuato entro il sedicesimo giorno del mese di settembre.
4. Il versamento delle somme di cui sopra deve avvenire in un'unica soluzione ed è corrisposta dal gestore delle strutture ricettive con le seguenti modalità:
  - a) Tramite le procedure telematiche;
  - b) Mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Policoro;
5. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno il gestore della struttura ricettiva deve comunicare immediatamente tale rifiuto all'Ufficio Tributi o, in caso di chiusura dell'Ufficio, al Comando della Polizia Municipale, compilando specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

### **Art. 8 Attività di controllo**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii e dell'art.1, commi 792 e seguenti della L.n. 160/2019.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa, anche tramite la Guardia di Finanza e la Questura o altri organismi competenti ed anche mediante l'ausilio di strumenti informatici.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti all'applicazione dell'imposta.
5. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore della struttura ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati.

### **Articolo 9 - Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2, lett. f) del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200% dell'importo dovuto. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 472/1997. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.lgs 471/1997.  
Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
4. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 non esonera dal pagamento dell'eventuale imposta non versata. Al fine di quantificare l'importo dovuto il Comune di Policoro potrà svolgere tutte le attività accertative, comprese quelle di cui all'art 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive della medesima tipologia e categoria/classificazione presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento.

### **Art. 10 Riscossione coattiva**

5. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n.639 del 1910.

### **Art. 11 Compensazioni e rimborsi**

1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, senza interessi, mediante compensazione verticale con i pagamenti relativi all'imposta medesima dovuti alle scadenze successive, purché non sia intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine del versamento ai fini della preventiva autorizzazione nella ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 50,00 (cinquanta). Il rimborso è disposto con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Policoro, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa istanza.
2. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza non siano stati compensati, in tutto od in parte, con le modalità di cui al comma precedente, può essere chiesto il rimborso dell'eccedenza risultante, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

### **Articolo 12 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. L'amministrazione Comunale sta in giudizio mediante il responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Policoro.

### **Art. 13 Pubblicità**

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione.

### **Art. 14 Norma di rinvio**

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 158 a 170, della Legge 296/2006.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento generale delle entrate.

## **Art. 15 Norme finali e transitorie**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 - quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15.*
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente regolamento.
4. È istituito un osservatorio permanente formato dall'Amministrazione Comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.